



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

### **TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

### **TITOLO II**

FINALITÀ

### **TITOLO III**

I SOCI

### **TITOLO IV**

GLI ORGANI

CAPO I: l'Assemblea

CAPO II: l'Organo Direttivo - esecutivo

CAPO III: il Presidente

CAPO IV: il Revisore dei Conti

### **TITOLO V**

LE RISORSE ECONOMICHE

### **TITOLO VI**

IL BILANCIO

### **TITOLO VII**

LE CONVENZIONI

### **TITOLO VIII**

ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

### **TITOLO IX**

RESPONSABILITÀ

### **TITOLO X**

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

### **TITOLO XI**

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

### **TITOLO XII**

DISPOSIZIONI FINALI

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

(Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: «Arcobaleno» che assume la forma giuridica di associazione onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali)  
L'organizzazione ha sede in via Villanova, nr° 6 nel comune di San Zeno di Montagna

**ART. 2**

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato «Arcobaleno» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.  
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

**ART. 5**

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**TITOLO II**  
**FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

**ART. 6**

(Finalità nell'obiettivo)

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di :

- ❑ Promuovere e gestire iniziative di solidarietà a favore di persone, in particolar modo di giovani e bambini, anche stranieri, in stato di precarietà, bisogno e disagio, finalizzate alla soluzione dei loro problemi di salute, di integrazione sociale e familiare;
- ❑ contrastare le scelte produttive e di consumo che attentano alla salute umana, perché inquinanti e nocive, perché, provocano la distruzione di specie animali e vegetali, perché, attentano al paesaggio ed al patrimonio storico e culturale;
- ❑ promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato di cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con Enti ed Associazioni servizi di protezione civile nonché, di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute ;
- ❑ organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento , il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- ❑ promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori ed utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi
- ❑ organizzare riunioni, seminari dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con enti, associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- ❑ promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali

- ❑ assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità

#### **ART. 7**

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio nella provincia di Verona nella regione del Veneto.

### **TITOLO III**

#### **GLI ASSOCIATI**

#### **ART. 8**

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Direttivo, su domanda del richiedente.

L'adesione si perfeziona con il versamento della quota sociale, che dovrà essere versata annualmente per la riconferma della qualifica di socio.

#### **ART. 9**

(Diritti)

I soci all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di essere eletti alle cariche sociali.

Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I soci all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

#### **ART. 10**

(Doveri)

I soci all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso i soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede.

#### **ART. 11**

(Esclusione)

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato (è ammesso il parere dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario).

### **TITOLO IV**

#### **GLI ORGANI**

#### **ART. 12**

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente e il revisore dei conti.

#### **CAPO I: L'assemblea**

#### **ART. 13**

(Composizione e compiti)

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dai soci.

Essa ha come compito l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo, la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti.

#### **ART. 14**

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni anno su convocazione del presidente dell'organizzazione ed in seduta straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo od ai sensi dell' art. 20 del Codice Civile.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno almeno n. 5 giorni prima

#### **ART. 15**

(Validità della assemblea)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

#### **ART. 16**

(Votazione)

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

#### **ART. 17**

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario) e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

### **CAPO II: Il consiglio direttivo**

#### **ART. 18**

(Composizione)

Il consiglio direttivo è composto da minimo tre e massimo nove membri, eletti dall'assemblea, tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza di voti:

- un vice presidente, che avrà le stesse funzioni del Presidente e le esercita in mancanza di questi
- un segretario che avrà il compito di dare esecuzione alle delibere, redigere il verbale delle riunioni, provvede al normale funzionamento dell'Associazione e dirige l'Amministrazione sociale

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

#### **ART. 19**

(Presidente del Consiglio direttivo)

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

#### **ART. 20**

(Durata e funzioni)

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di due terzi.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente .

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

### **CAPO III: Il presidente**

#### **ART. 21**

(Elezione)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 22**

(Durata)

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.

L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

#### **ART. 23**

(Funzioni)

Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con potestà di delega.

Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dai soci.

### **CAPO IV: Il Revisore dei Conti**

#### **ART. 24**

(Elezione)

Il revisore dei conti viene nominato dall'Assemblea Generale in occasione di ogni rinnovo di gestione ed è scelto fra i soci al di fuori del Consiglio Direttivo di cui dovrà revisionare la gestione.

#### **ART. 25**

(Funzioni)

E' l'organo revisionale della gestione economico-finanziaria dell'Associazione; ha il compito di verificare l'esattezza delle registrazioni di cassa, di controllare i documenti contabili relativi alle registrazioni, alla corretta rappresentazione delle entrate e delle uscite nel bilancio consuntivo, della corretta rappresentazione nel bilancio preventivo

### **TITOLO V**

#### **LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)**

#### **ART. 26**

(Indicazioni delle risorse)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni, immobili, e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

#### **ART. 27**

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 28**

(Contributi ed erogazioni liberali)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabilita dall'assemblea.

I contributi straordinari e le erogazioni liberali sono elargiti dai soci, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

#### **ART. 29**

(Donazioni e lasciti)

Le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

#### **ART. 30**

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

#### **ART. 31**

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

### **TITOLO VI**

#### **IL BILANCIO**

#### **ART. 32**

(Bilancio e conto consuntivo)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **ART. 33**

(Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

#### **ART. 34**

(Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

### **TITOLO VII**

#### **LE CONVENZIONI**

#### **ART. 35**

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

#### **ART. 36**

(Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

#### **ART. 37**

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

### **TITOLO VIII**

#### **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

#### **ART. 38**

(Dipendenti)

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 39**

(Collaboratori di lavoro autonomo)

L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

### **TITOLO IX**

#### **LA RESPONSABILITÀ**

#### **ART. 40**

(Responsabilità ed assicurazione dei soci)

I volontari dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

#### **ART. 41**

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 42**

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **TITOLO X**

#### **RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

#### **ART. 43**

L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

### **TITOLO XI**

#### **SCIOGLIMENTO**

#### **ART. 44**

(Delibera di scioglimento)

L'Associazione si potrà estinguere per le cause previste dall'art. 27 del Codice Civile o per deliberazione dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 45**

(Devoluzione del Patrimonio sociale)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale, dopo aver soddisfatto tutti i credito, sarà devoluto ad enti ed associazioni che hanno finalità analoghe.

**TITOLO XII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 46**

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.